

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 1° luglio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	" semestrale	" 50		" semestrale	" 100		" semestrale	" 30		" semestrale	" 60
	" trimestrale	" 25		" trimestrale	" 50		" trimestrale	" 15		" trimestrale	" 30
	Un fascicolo	" 2		Un fascicolo	" 4		Un fascicolo	" 2		Un fascicolo	" 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	{	Abbonamento annuo . . . L. 50 —	All'Estero	{	Abbonamento annuo . . . L. 100 —
		Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni », della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

- DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1689.
Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre Pag. 2754
- DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1690.
Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo Pag. 2758

1942

- LEGGE 22 maggio 1942-XX, n. 703.
Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi Pag. 2761
- LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 704.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra Pag. 2763
- LEGGE 29 maggio 1942-XX, n. 705.
Esercizio e manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza Pag. 2763
- LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 706.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio Pag. 2763
- DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 giugno 1942-XX.
Mobilitazione civile dell'Officina del gas di Terni. Pag. 2763

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 giugno 1942-XX.

Mobilitazione civile dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni Pag. 2764

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 giugno 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'Ufficio distribuzione della Confederazione fascista dei commercianti e degli Uffici provinciali di distribuzione presso le Unioni provinciali fasciste de' commercianti Pag. 2764

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1942-XX.

Mobilitazione civile delle: Società Approvvigionamenti Cererie Italiane; Società Anonima Agricola Industriale per la Produzione Italiana di Cellulosa; Consorzio Porcellane Terraglio S. A.; Compagnia Italiana Vetro e Ceramica; Società Anonima Compagnia Italiana per il Commercio delle Patate; Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta; Compagnia Generale Italiana del Commercio Ittico e Comitato Approvvigionamento Pesce Istanbul. Pag. 2764

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1942-XX.

Disposizioni relative ai cereali ed alle fave che possono essere trattenute per il fabbisogno familiare ed aziendale. Pag. 2765

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero delle corporazioni: Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882 Pag. 2765
- Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli Pag. 2766
Diffide per smarrimento di quietanze per versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%. Pag. 2766
- Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Tufara (Campobasso), Prizzi (Palermo), Abbasanta (Cagliari), Domus de Maria (Cagliari) e San Nicolò Gerrei (Cagliari) Pag. 2767
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bovino (Foggia), Rotonda (Potenza) e Torricella Sicura (Teramo) Pag. 2767

Scioglimento degli organi amministrativi delle Casse comunali di credito agrario di Fossato di Vico (Perugia) e di Loro Piceno (Macerata) e assunzione della gestione del patrimonio delle medesime da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma Pag. 2768

CONCORSI

Ministero della guerra: Varianti ai concorsi a posti di topografo e cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare Pag. 2768

Ministero delle comunicazioni: Avviso di rettifica. Pag. 2768

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 1° LUGLIO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Comune di Bologna:** Obbligazioni del prestito unificato sorteggiate nella 38ª estrazione del 15 giugno 1942-XX. — **Adda - Officine elettrotecniche e meccaniche, soc. an., in Lodi:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1942-XX. — **A.S.S.A. - Acciaierie di Susa Società Anonima, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1942-XX. — **Comune di Vado Ligure:** Obbligazioni del prestito civico 1926 sorteggiate il 18 giugno 1942-XX. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Obbligazioni del prestito 4,50 % 1928 sorteggiate nella 14ª estrazione del 20 giugno 1942-XX. — **Fabbriche riunite industria gomma Torino, soc. an. in Torino:** Obbligazioni 5 % 1933 sorteggiate nella 5ª estrazione del 25 giugno 1942-XX. — **Soc. an. Nuova Industria Velluti ed Affini N.I.V.E.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1942-XX. — **Città di Bordighera:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Napoli:** Obbligazioni del debito unificato sorteggiate nella 122ª estrazione. — **Soc. an. C.R.E.A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1942-XX. — **Società romana di elettricità, in Roma:** Obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nella 10ª estrazione del 25 giugno 1942-XX.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1689.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 24 aprile 1940-XVIII, tra la Confederazione fascista degli industriali, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica, e la Confederazione fascista dei commercianti, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta del 18 dicembre 1940-XIX, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre.

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Accordo economico per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre

L'anno 1940-XVIII, il giorno 24 aprile, in Roma, presso la sede della Confederazione fascista degli industriali;

tra la Confederazione stessa, rappresentata dal suo direttore gr. uff. prof. Giovanni Balella; con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

e la Confederazione fascista dei commercianti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. dott. Giorgio Molino, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

ferma restando la validità dell'Accordo stipulato l'8 gennaio 1940 tra le Federazioni nazionali fasciste degli industriali e dei commercianti del vetro e della ceramica per la disciplina dei rapporti fra produttori e commercianti di vetri greggi in lastre;

tenuto conto della particolare situazione determinatasi nel settore dell'industria vetraria a seguito delle limitate disponibilità di combustibile;

si è convenuto di rivedere alcuni degli articoli dell'Accordo stesso, che viene pertanto qui di seguito trascritto nel testo così modificato:

Art. 1.

Tutte le aziende vetrarie in possesso di licenza per vendita di lastre di vetro e di cristallo potranno rivolgersi direttamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche per gli acquisti di lastre di vetro greggio, purchè abbiano consumato nel triennio precedente il quantitativo medio annuo di questi prodotti qui di seguito specificato per ciascuna regione:

Lombardia	5.000 —
Lazio	2.500 —
Piemonte	3.500 —
Liguria	1.800 —
Tre Venezie	2.300 —
Emilia	2.000 —
Marche	1.000 —
Calabria, Lucania	800 —
Puglia	1.250 —
Toscana, Umbria	2.300 —
Sicilia	800 —
Abruzzi	800 —
Campania	2.000 —
Sardegna	1.000 —

Le aziende anzidette, e quelle attualmente clienti dirette, verranno comprese in un elenco che sarà compilato dalle due Federazioni stipulanti. A detto elenco potranno essere aggiunte altre aziende vetrarie designate d'accordo dalle suddette Federazioni.

Le due Federazioni hanno anche facoltà di radiare dall'elenco le aziende che non avessero più i requisiti richiesti per l'ammissione.

Contro le risultanze dell'elenco è ammesso reclamo, anche da parte di terzi interessati, alle due superiori Confederazioni, e successivamente alla Corporazione del vetro e della ceramica che deciderà definitivamente.

Ogni anno, a cura delle due Federazioni di categoria, verrà provveduto al deposito presso la segreteria della Corporazione, degli elenchi dei clienti diretti delle fabbriche.

Per ogni questione controversa riguardante le Organizzazioni sarà sentita la Corporazione, al cui parere le parti dovranno uniformarsi.

Art. 2.

Ai clienti le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno degli sconti in rapporto al consumo annuo regionale, secondo le seguenti tabelle:

Piemonte-Lazio:

per consumi da mq.	0	a mq.		
"	3001	"	3000	5%
"	6001	"	6000	6%
"	12001	"	12000	7%
"	18001	"	18000	8%
"	24001	"	24000	9%
"	30001	"	30000	10%
"	oltre	"	30000	11%

Lombardia:

per consumi da mq.	0	a mq.		
"	5001	"	5000	5%
"	10001	"	10000	6%
"	20001	"	20000	7%
"	30001	"	30000	8%
"	40001	"	40000	9%
"	50001	"	50000	10%
"	oltre	"	50000	11%

Tre Venezie - Toscana - Umbria:

per consumi da mq.	0	a mq.		
"	1501	"	1500	5%
"	3001	"	3000	6%
"	6001	"	6000	7%
"	9001	"	9000	8%
"	12001	"	12000	9%
"	15001	"	15000	10%
"	oltre	"	15000	11%

Liguria:

per consumi da mq.	0	a mq.		
"	2001	"	2000	5%
"	4001	"	4000	6%
"	6001	"	6000	7%
"	8001	"	8000	8%
"	10001	"	10000	9%
"	14001	"	14000	10%
"	oltre	"	14000	11%

Emilia - Puglia:

per consumi da mq.	0	a mq.		
"	2001	"	2000	5%
"	4001	"	4000	6%
"	8001	"	8000	7%
"	12001	"	12000	8%
"	16001	"	16000	9%
"	20001	"	20000	10%
"	oltre	"	20000	11%

Marche - Campania:

per consumi da mq.	0	a mq.		
"	751	"	750	5%
"	1501	"	1500	6%
"	3001	"	3000	7%
"	4501	"	4500	8%
"	6001	"	6000	9%
"	oltre	"	7500	10%
"		"	7500	11%

Abruzzi e Molise:

per consumi da mq.	0	a mq.		
"	601	"	600	5%
"	1201	"	1200	6%
"	2401	"	2400	7%
"	3601	"	3600	8%
"	4801	"	4800	9%
"	6001	"	6000	10%
"	oltre	"	6000	11%

Calabria e Lucania:

per consumi da mq.	0	a mq.		
"	301	"	300	5%
"	601	"	600	6%
"	1201	"	1200	7%
"	1801	"	1800	8%
"	2401	"	2400	9%
"	3001	"	3000	10%
"	oltre	"	3000	11%

Sicilia - Sardegna:

per consumi da mq.	0	a mq.		
"	551	"	550	5%
"	1101	"	1100	6%
"	2201	"	2200	7%
"	3301	"	3300	8%
"	4401	"	4400	9%
"	5501	"	5500	10%
"	oltre	"	5500	11%

Art. 3.

Le Federazioni contraenti si impegnano a facilitare la stipulazione di accordi regionali tra le Organizzazioni di vendita delle fabbriche e gli acquirenti. In questo caso gli sconti, per gli aderenti a tali accordi saranno determinati nella misura uniforme dell'11 per cento (undici per cento).

Art. 4.

Le due Federazioni prenderanno accordi per promuovere, per quanto sarà possibile, tenuto conto dei differenti sistemi di fabbricazione, la determinazione di qualità uniformi dei prodotti che le fabbriche saranno tenute a consegnare ed i clienti ad acquistare, in modo da assicurare una uniformità qualitativa delle forniture.

Le due Federazioni esamineranno anche le questioni derivanti dagli eventuali difetti della merce.

Art. 5.

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'ordine, le Organizzazioni di vendita delle fabbriche daranno conferma dell'ordine ricevuto. L'accettazione dell'ordine non costituisce deroga a quanto stabilito nell'art. 6 circa il quantitativo che ciascun cliente ha diritto di ricevere ogni bimestre.

Art. 6.

I prezzi saranno quelli in vigore il giorno della spedizione. Tuttavia gli ordini in nota al 31 dicembre 1939 saranno tutti evasi ai prezzi allora vigenti.

Entro il 25 aprile 1940 e successivamente entro il 25 giugno, 25 agosto e 25 ottobre dello stesso anno le Organizzazioni di vendita delle fabbriche comunicheranno alle due Federazioni di categoria ed alla clientela la percentuale che — salvo casi di forza maggiore da accertarsi dalle due Federazioni — consegneranno nel bimestre successivo. Tale percentuale sarà riferita non al quantitativo di merce effettivamente ritirato da ciascun cliente nel corrispondente periodo dell'anno, ma al quantitativo spettante a ciascun cliente in base alle quote stabilite negli accordi regionali per il 1940.

Per i clienti i quali nel periodo 1° gennaio-30 aprile 1940 e successivamente avessero ritirato quantitativi diversi da quelli ad essi spettanti in base ai criteri di cui sopra, si procederà gradatamente al necessario conguaglio in modo che al 31 dicembre 1940 tutti i clienti abbiano ricevuto proporzionalmente la stessa percentuale.

Agli effetti dell'applicazione dei conguagli si farà riferimento ai consumi globali regionali.

Le ordinazioni dovranno essere passate ripartitamente, tenuto conto delle oscillazioni di consumo stagionale, ed almeno 30 giorni prima della scadenza del bimestre.

Alla fine di ogni bimestre le Organizzazioni di vendita delle fabbriche comunicheranno alla Federazione degli industriali del vetro e della ceramica, la quale a sua volta li trasmetterà alla Federazione dei commercianti del vetro e della ceramica, gli statini delle consegne effettuate regionalmente distinte per cliente.

In caso di aumento di prezzo verrà determinata la percentuale media regionale effettivamente consegnata ed i clienti che avessero ricevuto in meno di detta percentuale avranno diritto ad ottenere la differenza ai vecchi prezzi sempre che abbiano ordini in nota passati almeno 30 giorni prima del giorno dell'autorizzazione di aumento dei prezzi.

Alle aziende non clienti dirette delle fabbriche, che trasformano, lavorano o commerciano vetro, le consegne devono essere effettuate da parte dei clienti diretti nella stessa misura stabilita per le consegne da parte delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche.

Art. 7.

Le due Federazioni nazionali di categoria provvederanno ad indicare i criteri regolatori del mercato nel caso che questo subisca perturbamenti (anche regionali), nei casi di richieste eccezionalmente elevate e nei casi di sopravvenute difficoltà di ordine tecnico produttivo.

Art. 8.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accetteranno le ordinazioni soltanto per quantitativi di merce non inferiori ad una cassa completa, per spedizione in una sola volta e ad un solo destinatario.

Art. 9.

Le spedizioni a vagone completo, non inferiori a 5 tonnellate, saranno effettuate franco destino alla stazione ferroviaria a scartamento normale più vicina al luogo di destinazione. Sarà concesso il franco bordo arrivo per lo stesso minimo quantitativo, spedito via mare. Con il consenso dei singoli committenti, si po-

tranno spedire vagoni raggruppati nonché quelli misti dei diversi prodotti richiesti, franco destino, purchè il peso complessivo raggiunga le 5 tonnellate.

Art. 10.

Onde evitare perturbamenti ingiustificati nei mercati regionali di vendita, le fabbriche non potranno spedire la merce in regione diversa da quella di residenza della ditta acquirente, e gli acquirenti — sia diretti che indiretti — a loro volta non potranno rispedire fuori della singola zona la merce se non dopo averla introdotta nei propri magazzini.

Art. 11.

Agli effetti degli sconti in rapporto al consumo nel quantitativo totale annuo verranno compresi gli ordini accettati fino a tutto il 20 novembre, anche se evasi posteriormente al 31 dicembre dello stesso anno. Di questi ultimi non verrà però tenuto conto per determinare la percentuale di sconto sul consumo totale annuo dell'anno successivo.

Art. 12.

Il pagamento sarà effettuato per un terzo all'atto dell'ordinazione ed il resto appena da parte delle fabbriche sarà dato avviso che la merce è pronta per essere spedita.

In tal caso le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno lo sconto cassa del 3+2 per cento (tre più due per cento). Sarà in facoltà delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di concedere dilazioni di pagamento con i seguenti sconti:

per pagamento a 20 giorni data fattura contro tratta 3 per cento;
per pagamento a 45 giorni data fattura contro tratta 2 per cento;
per pagamento a 90 giorni data fattura contro tratta netto.

Art. 13.

I ritardi nei pagamenti daranno diritto alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di sospendere le spedizioni ed annullare gli ordini qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni.

Art. 14.

L'ammontare degli sconti consumo sarà liquidato in denaro e verrà calcolato sul quantitativo di merce spedita e fatturata al netto di bollo ed eventuali benefici di ogni specie ed al lordo delle spese di trasporto e di sconti di pagamento.

Art. 15.

Al 30 giugno di ogni anno verrà liquidato l'importo dello sconto sul quantitativo di merce ritirato a tale data. Dal 1° luglio in poi verrà dedotta in fattura eguale percentuale, salvo conguaglio a fine anno.

Art. 16.

Le fabbriche avranno facoltà di scegliere il mezzo di trasporto e la merce viaggerà a rischio e pericolo del committente.

Art. 17.

Le consegne per merce normale, come dal seguente elenco, dovranno avvenire entro un termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'ordine:

- vetri rigati 4/6 mm.;
- vetri martellati 4/6 mm.;
- vetri giardinieri bianchi 2/4 mm.;
- vetri cattedrali bianchi;
- vetri cattedrali colorati - nelle tinte correnti chiare e medie;
- vetri retinati 5/6 mm. a maglia rettangolare ed a maglia esagonale in larghezza non superiore a cm. 60 (le fabbriche non potranno essere penalizzate se, non essendo in grado di effettuare entro 60 giorni una eventuale fornitura di vetri retinati nel tipo di rete metallica richiesto dal cliente, saranno in grado di espletare l'ordinazione nell'altro tipo di rete metallica);
- vetri stampati bianchi nei disegni 2, 8, 12, 14, 22, 26, 53, 33 (granito) lineare 96, lineare 97, lineare 99;
- vetri stampati colorati nelle 11 tinte ufficiali e nei disegni 8, 14, 22, 53, 33 (granito) lineare 96, lineare 97.
- vetri giardinieri colorati;
- piastrelli di vetro rigato per rivestimenti di tini;
- vetri soffiati diffusori bianchi.

Oltrepassato tale termine, e sempre quando non si verificano casi di forza maggiore, il cliente potrà, dopo regolare messa in mora, richiedere alle fabbriche una penale del 0,50 per cento per ogni settimana di ritardo, sul valore della merce al netto di imballo, trasporto e sconto.

Art. 18.

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto unicamente alla Organizzazione di vendita delle fabbriche le quali hanno facoltà di passarli ad una qualsiasi delle fabbriche aderenti.

Gli ordini, per poter essere accettati, dovranno pervenire con distinta dettagliata definitiva della quantità, dimensioni, spessore e categoria richieste. Le variazioni aggiunte, anche se notificate in tempo, potranno essere accettate dalle fabbriche soltanto se è possibile la loro tempestiva esecuzione.

Art. 19.

I reclami sulla qualità della merce, nonché difettosità, saranno accettati se elevati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di essa. Per le eventuali rotture attribuite dal cliente a difetto di imballo e confezione, i reclami saranno accettati se elevati all'atto del ricevimento della merce per spedizioni alla rinfusa in (wrak) ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce se spedita in casse o gabbie. Nel caso di reclami fondati le fabbriche avranno soltanto l'obbligo di sostituire la merce entro il più breve tempo possibile con precedenza assoluta sulle altre forniture ed in ogni caso franco destino.

Art. 20.

Le valute decorrono sempre dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato e senz'altro avviso di messa in mora i ritardi faranno maturare l'interesse a favore delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche in misura dell'1 % (uno per cento) in più del tasso ufficiale di sconto.

Art. 21.

L'arresto forzato dei forni, gli impedimenti e danni agli impianti, la mancanza di energia elettrica e materie prime, le difficoltà o interruzioni di trasporti, le calamità ed anche tutti gli altri casi di forza maggiore attinenti direttamente alla produzione, sospendono di pieno diritto, proporzionalmente verso tutta la clientela, la esecuzione degli ordini in nota e sollevano le Organizzazioni di vendita delle fabbriche da ogni responsabilità e da qualunque danno per ritardata fornitura.

Art. 22.

In caso di controversia gli interessati dovranno tentare il bonario componimento dinanzi ad una Commissione paritetica composta dai rappresentanti delle due Federazioni stipulanti. Ove entro un mese la Commissione non avesse espletato il tentativo di conciliazione, o nei successivi 10 giorni le parti non avessero aderito, queste saranno libere di adire la Magistratura ordinaria.

Art. 23.

Le fabbriche si impegnano a non fornire i privati ed in genere nessuno che non sia compreso nell'elenco dei clienti diretti di cui all'art. 1 del presente Accordo, eccezione fatta per gli Enti statali e parastatali quando non sia necessario l'impiego di mano d'opera.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche si riservano la facoltà di fornire le industrie per le quali il vetro è materia prima per ulteriori lavorazioni e trasformazioni, fatta eccezione per la industria degli specchi e cristalli. Dette industrie dovranno però impegnarsi a non rivendere il prodotto non trasformato secondo la specifica attività per cui ricevono il vetro.

Analoga facoltà si riservano per le forniture agli stabilimenti della « Fiat » per effetto della comunanza di interessi fra questa e la « Vetrocokes », nonché per gli altri casi analoghi da accertarsi dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 24.

Qualora i singoli clienti e le Organizzazioni di vendita delle fabbriche vogliano munirsi reciprocamente del documento probatorio dei loro rapporti contrattuali, i contratti formulati per iscritto dovranno essere redatti su moduli in cui siano trascritte integralmente le clausole del presente Accordo.

Art. 25.

Considerato che alla presente convenzione si è addivenuti in relazione all'attuale situazione del mercato di produzione e di vendita, verificandosi mutamenti che a giudizio delle Federazioni stipulanti — o in caso di mancato accordo delle due superiori Confederazioni — siano tali da modificare le condizioni del mercato stesso, il presente Accordo si intenderà risolto dalla data della decisione unanime delle due Federazioni o delle due Confederazioni.

Art. 26.

Nel caso di inadempienza al presente Accordo, si applicheranno oltre le sanzioni previste dagli statuti delle associazioni stipulanti, quelle dell'art. 11, secondo comma della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

Art. 27.

Il presente Accordo avrà valore dal 1° gennaio 1940 ed avrà la durata di un anno, fermo il caso previsto dall'art. 25 e salvo rinnovazione da sottoporsi, almeno tre mesi prima della scadenza, alla approvazione della Corporazione del vetro e della ceramica, con l'intesa che, in ogni caso, gli accordi stessi resteranno in vigore sino al giorno della ratifica dell'organo corporativo.

p. La Confederazione fascista degli industriali
G. BALELLA

p. La Confederazione fascista dei commercianti
G. MOLFINO

Visto, il segretario gen. del Consiglio naz. delle Corporazioni
RENATO MARZOLO

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1690.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 24 aprile 1940-XVIII, tra la Confederazione fascista degli industriali, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica, e la Confederazione fascista dei commercianti, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta del 18 dicembre 1940-XIX, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo.

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Accordo economico per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo

L'anno 1940-XVIII il giorno 24 aprile in Roma presso la sede della Confederazione fascista degli industriali; tra la Confederazione stessa, rappresentata dal suo direttore gr. uff. prof. Giovanni Balella, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

e la Confederazione fascista dei commercianti rappresentata dal suo presidente Consigliere nazionale dott. Giorgio Molfino, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

ferma restando la validità dell'Accordo stipulato l'8 gennaio 1940 tra le Federazioni nazionali fasciste degli industriali e dei commercianti del vetro e della ceramica per la disciplina dei rapporti tra produttori e commercianti di lastre di cristallo;

tenuto conto della particolare situazione determinatasi nel settore dell'industria vetraria a seguito delle limitate disponibilità di combustibile;

si è convenuto di rivedere alcuni degli articoli dell'Accordo stesso, che viene pertanto qui di seguito trascritto nel testo così modificato:

Art. 1.

Tutte le aziende vetrarie in possesso di licenza per vendita di lastre di vetro e di cristallo potranno rivolgersi direttamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche per gli acquisti di lastre di cristallo, purchè abbiano consumato nel triennio precedente il quantitativo medio annuo di lastre di cristallo oppure di mezzocristallo qui di seguito specificato per ciascuna regione:

Lombardia	mq. 3000
Lazio, Toscana, Piemonte, Tre Venezie, Campania, Emilia, Sicilia	» 1200
Liguria e Puglia	» 1000
Tutte le altre	» 500

Le aziende anzidette, e quelle attualmente clienti dirette, verranno comprese in un elenco che sarà compilato dalle due Federazioni stipulanti. A detto elenco potranno essere aggiunte anche altre aziende vetrarie designate d'accordo dalle suddette Federazioni.

Le due Federazioni hanno anche facoltà di radiare dall'elenco le aziende che non avessero più i requisiti richiesti per l'ammissione.

Contro le risultanze dell'elenco è ammesso reclamo, anche da parte di terzi interessati, alle due superiori Confederazioni, e successivamente alla Corporazione del vetro e della ceramica che deciderà definitivamente.

Ogni anno, a cura delle due Federazioni di categoria, verrà provveduto al deposito presso la segreteria della Corporazione, degli elenchi dei clienti diretti delle fabbriche.

Per ogni questione controversa riguardante le Organizzazioni sarà sentita la Corporazione, al cui parere le parti dovranno uniformarsi.

Art. 2.

Ai clienti diretti le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno degli sconti in rapporto al consumo annuo regionale, secondo le seguenti tabelle:

Piemonte, Tre Venezie, Emilia, Campania:

per consumi da mq.		a mq.		
500		1050		5 %
"	"	1051	"	6 %
"	"	1751	"	7 %
"	"	2901	"	8 %
"	"	4051	"	9 %
"	"	5201	"	10 %
		oltre	"	11 %

Lombardia:

per consumi da mq.		a mq.		
1000		2100		5 %
"	"	2101	"	6 %
"	"	3501	"	7 %
"	"	5801	"	8 %
"	"	8101	"	9 %
"	"	10401	"	10 %
		oltre	"	11 %

Marche, Abruzzi, Umbria, Calabria, Sardegna:

per consumi da mq.		a mq.		
250		500		5 %
"	"	501	"	6 %
"	"	801	"	7 %
"	"	1001	"	8 %
"	"	1301	"	9 %
"	"	1601	"	10 %
		oltre	"	11 %

Toscana, Lazio:

per consumi da mq.		a mq.		
600		1200		5 %
"	"	1201	"	6 %
"	"	2001	"	7 %
"	"	3001	"	8 %
"	"	4501	"	9 %
"	"	6001	"	10 %
		oltre	"	11 %

Liguria, Puglia, Sicilia:

per consumi da mq.		a mq.		
500		800		5 %
"	"	801	"	6 %
"	"	1301	"	7 %
"	"	2001	"	8 %
"	"	2701	"	9 %
"	"	3401	"	10 %
		oltre	"	11 %

Ciascun cliente avrà però diritto di percepire lo stesso sconto di consumo liquidatogli dalle fabbriche per i suoi ritiri dell'anno passato, quando il suo minor consumo dell'anno in corso sia dovuto a mancata consegna da parte delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di ordinativi trasmessi in tempo debito.

Art. 3.

Agli effetti della corresponsione degli sconti, i consumi effettuati dalle filiali già riconosciute per il passato e segnalate alle due Federazioni, saranno congelati con quelli delle case madri e gli sconti saranno calcolati in base alla scala concordata per la regione ove ha sede la casa madre.

Art. 4.

Le due Federazioni prenderanno accordi per promuovere, per quanto sarà possibile, tenuto conto dei differenti sistemi di fabbricazione, la determinazione di qualità uniformi dei prodotti che le fabbriche saranno tenute a consegnare ed i clienti ad acquistare, in modo da assicurare una uniformità qualitativa delle forniture.

Le due Federazioni esamineranno anche le questioni derivanti dagli eventuali difetti della merce.

Art. 5.

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'ordine, le Organizzazioni di vendita delle fabbriche dovranno confermare l'ordine ricevuto purchè si tratti dei prodotti normali di cui all'art. 17. L'accettazione dell'ordine non costituisce deroga a quanto stabilito nell'art. 6 circa il quantitativo che ciascun cliente ha diritto di ricevere ogni bimestre.

Art. 6.

I prezzi saranno quelli in vigore il giorno della spedizione. Tuttavia gli ordini in nota al 31 dicembre 1939 saranno tutti evasi ai prezzi allora vigenti.

Entro il 25 aprile 1940 e successivamente entro il 25 giugno, 25 agosto e 25 ottobre dello stesso anno le Organizzazioni di vendita delle fabbriche comunicheranno la percentuale nei confronti del consegnato nel corrispondente periodo dell'anno 1939 che — salvo casi di forza maggiore, da accertarsi dalle due Federazioni — consegneranno nel bimestre successivo.

Per i clienti i quali nel periodo 1° gennaio-30 aprile 1940 e successivamente avessero ritirato quantitativi diversi da quelli ad essi spettanti in base ai criteri di cui sopra, si procederà gradatamente al necessario congruaglio in modo che al 31 dicembre 1940 tutti i clienti abbiano ricevuto proporzionalmente la stessa percentuale.

Agli effetti dell'applicazione dei congruagli si farà riferimento ai consumi globali nazionali.

Le ordinazioni dovranno essere passate ripartitamente, tenuto conto delle oscillazioni di consumo stagionale, ed almeno 40 giorni prima della scadenza del bimestre.

In caso di aumento di prezzo verrà determinata la percentuale media nazionale effettivamente consegnata ed i clienti che avessero ricevuto in meno di detta percentuale avranno diritto ad ottenere la differenza ai vecchi prezzi sempre che abbiano ordini in nota passati almeno 40 giorni prima del giorno dell'autorizzazione di aumento del prezzo.

Alle aziende non clienti dirette delle fabbriche, che trasformano, lavorano e commerciano vetro, le consegne devono essere effettuate da parte dei clienti diretti nella stessa misura stabilita per le consegne da parte delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche.

Art. 7.

Le due Federazioni nazionali di categoria provvederanno ad indicare i criteri regolatori del mercato nel caso che questo subisca perturbamenti (anche regionali), nei casi di richieste eccezionalmente elevate e nei casi di sopravvenute difficoltà di ordine tecnico produttivo.

Art. 8.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accetteranno le ordinazioni soltanto per quantitativi di merce non inferiore ad una cassa completa, per spedizione in una sola volta e ad un solo destinatario.

Art. 9.

Le spedizioni a vagone completo, non inferiori a 5 tonnellate, saranno effettuate franco destino alla stazione ferroviaria a scartamento normale più vicina al luogo di destinazione. Sarà concesso il franco bordo arrivo per lo stesso minimo quantitativo, spedito via mare. Con

il consenso dei singoli committenti, si potranno spedire vagoni raggruppati nonché quelli misti dei diversi prodotti richiesti, franco destino, purchè il peso complessivo raggiunga le 5 tonnellate.

Art. 10.

Onde evitare perturbamenti ingiustificati nei mercati regionali di vendita, le fabbriche non potranno spedire la merce in regione diversa da quella di residenza della ditta acquirente, e gli acquirenti — sia diretti che indiretti — a loro volta non potranno rispedire fuori della singola zona la merce se non dopo averla introdotta nei propri magazzini.

Art. 11.

Agli effetti degli sconti in rapporto al consumo nel quantitativo totale annuo verranno compresi gli ordini accettati fino a tutto il 20 novembre, anche se evasi posteriormente al 31 dicembre dello stesso anno. Di questi ultimi non verrà però tenuto conto per determinare la percentuale di sconto sul consumo totale annuo dell'anno successivo.

Art. 12.

Il pagamento sarà effettuato per un terzo all'atto dell'ordinazione ed il resto appena da parte delle fabbriche sarà dato avviso che la merce è pronta per essere spedita.

In tal caso le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno lo sconto cassa del 3 + 2 % (tre più due per cento). Sarà in facoltà delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di concedere dilazioni di pagamento con i seguenti sconti:

per pagamento a 20 giorni data fattura contro tratta 3 %;

per pagamento a 45 giorni data fattura contro tratta 2 %;

per pagamento a 90 giorni data fattura contro tratta netto.

Art. 13.

I ritardi nei pagamenti daranno diritto alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di sospendere le spedizioni ed annullare gli ordini qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni.

Art. 14.

L'ammontare degli sconti consumo sarà liquidato in denaro e verrà calcolato sul quantitativo di merce spedita e fatturata al netto di bollo ed eventuali benefici di ogni specie ed al lordo delle spese di trasporto e di sconti di pagamento.

Art. 15.

Al 30 giugno di ogni anno verrà liquidato l'importo dello sconto sul quantitativo di merce ritirato a tale data. Dal 1° luglio in poi verrà dedotta in fattura eguale percentuale, salvo conguaglio a fine anno.

Art. 16.

Le fabbriche avranno facoltà di scegliere il mezzo di trasporto e la merce viaggerà a rischio e pericolo del committente.

Art. 17.

Le consegne per merce normale, come dal seguente elenco, dovranno avvenire entro un termine massimo di 75 giorni dalla ricezione dell'ordine:

cristalli lustrati, spessore da 3 a 8 mm., sino alla nona categoria inclusa;

cristalli greggi spessore da 9 a 11 mm. sino a 6 mq. di superficie.

Oltrepassato tale termine, e sempre quando non si verificano casi di forza maggiore, il cliente potrà, dopo regolare messa in mora, richiedere alle fabbriche una penale del 0,50 % per ogni settimana di ritardo, sul valore della merce al netto di imballo, trasporto e sconto.

Art. 18.

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto unicamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche le quali hanno facoltà di passarli ad una qualsiasi delle fabbriche aderenti.

Gli ordini, per poter essere accettati, dovranno pervenire con distinta dettagliata definitiva della qualità, dimensioni, spessore e categoria richieste; le variazioni aggiunte, anche se notificate in tempo, potranno essere accettate dalle fabbriche soltanto se è possibile la loro tempestiva esecuzione.

Art. 19.

I reclami sulla qualità della merce, nonché difettosità, saranno accettati se elevati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di essa. Per le eventuali rotture attribuite dal cliente a difetto di imballo e confezionatura, i reclami saranno accettati se elevati all'atto del ricevimento della merce per spedizioni alla rinfusa in (wrak) ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce se spedita in casse o gabbie. Nel caso di reclami fondati le fabbriche avranno soltanto l'obbligo di sostituire la merce entro il più breve tempo possibile con precedenza assoluta sulle altre forniture ed in ogni caso franco destino.

Art. 20.

Le valute decorrono sempre dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato e senz'altro avviso di messa in mora i ritardi faranno maturare l'interesse a favore delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche in misura dell'1 % (uno per cento) in più del tasso ufficiale di sconto.

Art. 21.

L'arresto forzato dei forni, gli impedimenti e danni agli impianti, la mancanza o deficienza di energia elettrica e materie prime, le difficoltà o interruzioni di trasporti, le calamità ed anche tutti gli altri casi di forza maggiore attinenti direttamente alla produzione, sospendono di pieno diritto, proporzionalmente verso tutta la clientela, l'esecuzione degli ordini in nota e sollevano le Organizzazioni di vendita delle fabbriche da ogni responsabilità e da qualunque danno per ritardata fornitura.

Art. 22.

In caso di controversia gli interessati dovranno tentare il bonario componimento dinanzi ad una Commissione paritetica composta dai rappresentanti delle due Federazioni stipulanti. Ove entro un mese la Commissione non avesse espletato il tentativo di conciliazione o

nei successivi 10 giorni le parti non avessero aderito, queste saranno libere di adire la magistratura ordinaria.

Art. 23.

Le fabbriche si impegnano a non fornire i privati ed in genere nessuno che non sia compreso nell'elenco dei clienti diretti di cui all'art. 1 del presente Accordo, eccezione fatta per gli Enti statali e parastatali quando non sia necessario l'impiego di mano d'opera.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche si riservano la facoltà di fornire le industrie per le quali il cristallo è materia prima per le ulteriori lavorazioni e trasformazioni. Dette industrie dovranno però impegnarsi a non rivendere il prodotto non trasformato secondo la specifica attività per cui ricevono il cristallo. Tali disposizioni non riguardano l'industria degli specchi e cristalli.

Analoghe facoltà si riservano per le forniture agli stabilimenti « Fiat » per effetto della comunanza di interessi fra questa e la « Vetroccke », nonché per gli altri casi analoghi da accertarsi dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 24.

Qualora i singoli clienti e le Organizzazioni di vendita delle fabbriche vogliano munirsi reciprocamente del documento probatorio dei loro rapporti contrattuali, i contratti formulati per iscritto dovranno essere redatti su moduli in cui siano trascritte integralmente le clausole del presente Accordo.

Art. 25.

Considerato che alla presente convenzione si è addivenuti in relazione all'attuale situazione del mercato di produzione e di vendita, verificandosi mutamenti che a giudizio delle Federazioni stipulanti, o in caso di mancato accordo delle due superiori Confederazioni, siano tali da modificare le condizioni del mercato stesso, il presente Accordo si intenderà risolto dalla data della decisione unanime delle due Federazioni o delle due Confederazioni.

Art. 26.

Nel caso di inadempienza al presente Accordo, si applicheranno oltre le sanzioni previste dagli statuti delle associazioni stipulanti, quelle dell'art. 11, secondo comma della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

Art. 27.

Il presente Accordo avrà valore dal 1° gennaio 1940 ed avrà la durata di un anno, fermo il caso previsto dall'art. 25 e salvo rinnovazione da sottoporsi, almeno tre mesi prima della scadenza, alla approvazione della Corporazione del vetro e della ceramica, con l'intesa che, in ogni caso, gli accordi stessi resteranno in vigore sino al giorno della ratifica dell'organo corporativo.

p. La Confederazione fascista degli industriali
G. BALELLA

p. La Confederazione fascista dei commercianti
G. MOLFINO

Visto, il segretario gen. del Consiglio naz. delle Corporazioni
RENATO MARZOLO

LEGGE 22 maggio 1942-XX, n. 703.

Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1941-XIX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, è concessa agli ufficiali giudiziari una indennità a titolo di aggiunta di famiglia nei limiti ed alle condizioni stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108.

Inoltre, sempre limitatamente al periodo di cui al precedente comma e con la decorrenza ivi indicata, agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti lordi non hanno superato nell'anno 1940 le lire 24.000, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940 XVIII, n. 828, è concesso un assegno temporaneo di guerra annuo, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:

del 20 per cento sulle prime lire 4800 lorde annue degli emolumenti suindicati;

del 10 per cento sulla quota eccedente le lire 4800 fino alle lire 8400 lorde annue degli emolumenti medesimi.

Art. 2.

Gli emolumenti lordi da computarsi ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al capoverso dell'articolo precedente, sono quelli riscossi dagli ufficiali giudiziari per proventi e percentuali, compresi i proventi recuperati, in base ai repertori del 1940.

Tali emolumenti:

nel caso di comunione, sono stabiliti, per ciascun ufficiale giudiziario, in base ai verbali di reparto relativi all'anno 1940, integrati con i repertori dell'anno medesimo ai fini del computo dei proventi riscossi e non messi in comunione a sensi dei capoversi primo e secondo dell'art. 103 del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, e successive modificazioni;

qualora nel 1940 l'ufficiale giudiziario, in seguito a tramutamenti o ad applicazione temporanea o saltuaria, abbia prestato servizio in più uffici, sono costituiti dal cumulo di tutte le competenze percepite nei vari uffici;

nel caso di applicazione ad altro ufficio in modo continuativo, sono costituiti dalle competenze percepite nell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato applicato, nonché da quelle percepite nell'ufficio di appartenenza se l'applicazione non sia durata per l'intero anno 1940.

L'aggiunta di famiglia e l'assegno annuo di cui al precedente art. 1, sono pagati mensilmente dall'Ufficio del registro in base a mandato rilasciato dal pretore o dal capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto, da iscriversi nel registro modello 12 (spese di giustizia).

Art. 3.

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi, ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 974, si tiene conto anche dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno temporaneo di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Ai commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari sono concessuti, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, assegni familiari supplementari in misura pari a quella degli assegni familiari spettanti ai commessi medesimi in base alle disposizioni in vigore.

Il relativo maggiore contributo è a carico degli ufficiali giudiziari da cui i commessi dipendono.

Art. 5.

Nel caso di richiamo alle armi dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari è a loro dovuta:

a) per i primi due mesi un'indennità mensile pari all'assegno stabilito col decreto presidenziale di cui all'art. 86, primo e terzo comma, del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato col R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271;

b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore all'assegno suindicato, un'indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

L'indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità dell'assegno, anche se nel periodo stesso il commesso sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.

Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianità in conformità del terzo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, sul contratto d'impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Art. 6.

Gli ufficiali giudiziari che hanno alla loro dipendenza uno o più commessi autorizzati, sono obbligati a versare alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, istituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il contributo previsto dall'art. 3 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653. Tale contributo è fissato in una aliquota percentuale dell'assegno corrisposto ai commessi in base al decreto presidenziale menzionato nel precedente art. 5, lettera a).

Qualora ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 86 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, uno o più commessi siano stati nominati nell'interesse comune di due o più ufficiali giudiziari, questi ultimi sono tenuti in solido al pagamento del contributo suindicato.

La Cassa indicata nel primo comma di questo articolo tiene una gestione separata per quanto concerne i commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

Art. 7.

Sono estese agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi autorizzati, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1, penultimo capoverso, 2, secondo comma,

5, primo comma, 6, primo e secondo capoverso, 7 a 21, 24, 25, 26, ultimo capoverso, e 28 a 34 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, nonché quelle del R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, convertito in legge con la legge 1° agosto 1941-XIX, n. 985.

Il trattamento stabilito per i detti commessi nel precedente art. 5 sostituisce quello previsto dall'art. 6, primo capoverso, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825. Tuttavia i commessi autorizzati, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già richiamati sotto le armi da non meno di due mesi, percepiranno, anche per i primi due mesi dalla detta data, l'indennità di cui alla lettera b) dell'art. 5 anziché quella di cui alla lettera a) dello stesso articolo; ed i commessi autorizzati, che alla data medesima siano stati richiamati alle armi da meno di due mesi, avranno diritto all'indennità prevista dalla lettera a) dell'art. 5 soltanto per il periodo di tempo occorrente a compiere i due mesi dal richiamo, e scorso tale periodo avranno il trattamento stabilito dalla successiva lettera b).

Art. 8.

È vietata la nomina di nuovi commessi di ufficiali giudiziari, salvi casi eccezionali, nei quali tuttavia la nomina stessa, fatta dal presidente della Corte o dal tribunale con decreto motivato, non avrà effetto finché non sia stata approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Non si applica la disposizione precedente, e restano ferme invece le norme vigenti, quando la nuova nomina sia fatta in sostituzione di un commesso revocato, dimessosi o deceduto.

Art. 9.

Per la durata dell'attuale stato di guerra:

a) il diritto fisso dovuto agli ufficiali giudiziari per le notificazioni degli atti giudiziari col mezzo della posta e il diritto di accesso istituito con l'art. 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, sono stabiliti rispettivamente in lire tre;

b) il diritto spettante ai detti ufficiali per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in centesimi cinquanta.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Art. 11.

La presente legge, ferme le decorrenze indicate negli articoli 1 e 4, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL —
Ricci

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 704.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra, con la seguente modificazione:

« All'art. 2, ultimo comma, dopo la parola: « tecnica », sono aggiunte le altre: « e artistica ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 maggio 1942-XX, n. 705.

Esercizio e manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di opere di bonifica, pertinenti al comprensorio della bonifica urbana e suburbana di Piacenza, al canale diversivo delle acque alte del Rivo Riello e al canale delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico in destra del Po, munito di chiavica ed impianto idrovoro, in località detta Armalunga, costruiti come opere idrauliche di seconda categoria dal Ministero dei lavori pubblici e successivamente trasferiti in gestione al comune di Piacenza e sclassificati dalla detta categoria di opere idrauliche.

Art. 2.

Alla manutenzione ed esercizio delle opere sarà provveduto a spesa dei proprietari dei terreni interessati, a termini degli articoli 11 e 12 del R. decreto 13 feb-

braio 1933-XI, n. 215, ed è riconosciuto al comune di Piacenza il diritto di rivalersi verso i detti proprietari, con pagamento ratizzato in 15 anni, delle spese che ha sostenuto per tale titolo e che dovrà sostenere fino alla data di trasferimento della gestione al Consorzio dei proprietari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 706.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, con il quale è stata conferita al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 giugno 1942-XX.

Mobilizzazione civile dell'Officina del gas di Terni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

L'Officina del gas di Terni è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1942-XX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 126. — LESEN

(2571)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 giugno 1942-XX.

Mobilizzazione civile dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

I Consigli e gli Uffici provinciali delle corporazioni sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1942-XX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 127. — LESEN

(2570)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 giugno 1942-XX.

Mobilizzazione civile dell'Ufficio distribuzione della Confederazione fascista dei commercianti e degli Uffici provinciali di distribuzione presso le Unioni provinciali fasciste dei commercianti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

L'Ufficio distribuzione della Confederazione fascista dei commercianti e gli Uffici provinciali di distribuzione presso le Unioni provinciali fasciste dei commercianti

sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1942-XX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 108. — LESEN

(2572)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1942-XX.

Mobilizzazione civile delle: Società Approvvigionamenti Cererie Italiane; Società Anonima Agricola Industriale per la Produzione Italiana di Cellulosa; Consorzio Porcellane Terraglie S. A.; Compagnia Italiana Vetro e Ceramica; Società Anonima Compagnia Italiana per il Commercio delle Patate; Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta; Compagnia Generale Italiana del Commercio Ittico e Comitato Approvvigionamento Pesce Istanbul.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

I seguenti Enti sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra:

Società Approvvigionamenti Cererie Italiane (S.A. C.I.) - piazza Corvetto, 1, Genova;

Società Anonima Agricola Industriale per la Produzione Italiana di Cellulosa (S.A.I.C.I.) - via Cernaia, 8, Milano;

Consorzio Porcellane Terraglie S. A. (C.I. P.I. T.I.) - piazza del Gesù, 46, Roma;

Compagnia Italiana Vetro e Ceramica (C.I.V.E.O.) - via dei Villini, 18, Roma;

Società Anonima Compagnia Italiana per il Commercio delle Patate (Solanum) - via Genova, 23, Roma;

Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (Italcellulosa) - viale Regina Margherita, 262, Roma;

Compagnia Generale Italiana del Commercio Ittico (Ittitalia) - via Carlo Alberto, 11, Milano;

Comitato Approvvigionamento Pesce Istanbul (A.P.I.) - via S. Spiridione, 7, Trieste.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1942-XX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 87. — LESEN

(2569)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1942-XX.

Disposizioni relative ai cereali ed alle fave che possono essere trattenute per il fabbisogno familiare ed aziendale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti per la distribuzione ed il consumo di generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 9 maggio 1942-XX, sulla disciplina totalitaria della raccolta e della destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 9 maggio 1942-XX, col quale vengono determinate le quantità di cereali e di fave che possono essere trattenute per il fabbisogno familiare ed aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Sono esclusi dal diritto a trattenere sul raccolto 1942-XX cereali e fave in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, coloro che dagli accertamenti compiuti dall'Ente economico della cerealicoltura non risultino aver effettivamente partecipato alla produzione di tali derrate nella campagna 1941-42 in una delle qualità previste dai commi a), b), c), d), e), g) ed h) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 6 maggio 1942-XX, da epoca anteriore alla data di entrata in vigore del detto decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2574)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Decreto del Ministero delle corporazioni in data 14 giugno 1942-XX, con il quale il rag. Gino Burlenghi viene nominato liquidatore della Soc. an. coop. fra braccianti « XXI aprile », con sede in S. Secondo Parmense, in sostituzione del dott. Eros Menna.

Con decreto del Ministero delle corporazioni del 14 giugno 1942-XX, si conferiscono al comm. dott. Giorgio Peretti, liquidatore della Soc. an. coop. « Tito Livio » in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1941, e per nominare i sindaci.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 14 giugno 1942-XX, vengono conferite al sig. Severo Vianello, li-

quidatore della Soc. an. coop. Alleanza coop. va di Cesena, le facoltà dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1941-XX, e per nominare i sindaci.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 14 giugno 1942-XX si rettifica il precedente provvedimento 12 novembre 1939-XVIII nel seguente modo: La Soc. an. coop. Romana fra operai selciatori con sede in Roma, costituita con atto n. 101 del dott. Vinzio Tranquillino in data 13 gennaio 1903, è sciolta ad ogni effetto di legge.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 14 giugno 1942-XX vengono prorogati fino al 30 giugno 1942-XX i poteri conferiti al sig. Antonio De Luca, commissario della Soc. an. coop. « La Marinara », con sede in Pozzuoli (Napoli).

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 20 giugno 1942-XX il comm. Michele Rinaldi viene nominato liquidatore della Soc. coop. di consumo fra scaricatori del porto, con sede in Taranto, essendo deceduto il dott. Mario Rinaldi, precedente liquidatore.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 20 giugno 1942-XX vengono prorogati, fino al 31 luglio 1942-XX, i poteri all'avv. Mario Pizzarello di Paolo, commissario della Soc. an. coop. « Kursal », con sede in Civitanova Marche (Macerata) e gli vengono conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società stessa.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 20 giugno 1942-XX nel ratificare il provvedimento del prefetto di Firenze del 28 aprile 1942-XX, si procede allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Soc. an. coop. « Cooperativa assistenziale tra i trippai », con sede in Firenze e alla nomina del maggiore cav. Francesco Vasta a commissario della Cooperativa stessa fino al 31 agosto 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 20 giugno 1942-XX i poteri conferiti all'ing. Ferdinando Mussa Ivaldi Vercelli, commissario della Soc. an. Centrale cooperativa del latte, con sede in Asti, sono prorogati dal 17 aprile al 15 luglio 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 20 giugno 1942-XX i poteri conferiti all'ing. Edoardo Inzerilli, commissario della Soc. an. coop. « Acquedotto di Gazzada », con sede in Gazzada, sono prorogati dal 14 maggio al 31 luglio 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 20 giugno 1942-XX i poteri conferiti al cav. dott. Domenico Cabella, commissario dell'Ente cooperativo in nome collettivo « Enopio sociale di Castelsardo », con sede in Castelsardo (Sassari), sono prorogati dal 22 dicembre 1939-XVIII al 31 agosto 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 20 giugno 1942-XX i poteri conferiti all'avv. Giovanni Bua, commissario della Soc. an. coop. Latteria sociale, con sede in Ozieri, sono prorogati dal 1° giugno 1942-XX al 30 novembre 1942-XXI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 20 giugno 1942-XX vengono prorogati i poteri del sig. Nadale Rodolfo, commissario della Soc. an. coop. Pescatori, con sede in Marano Lagunare (Udine) dal 3 gennaio al 15 luglio 1942-XX e gli vengono conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa stessa.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 21 giugno 1942-XX si scioglie il Consiglio di amministrazione della Soc. an. coop. di consumo « Greco Nuova » di Milano e si nomina il commissario nella persona del rag. Giovanni Moruzzi.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 22 giugno 1942-XX, i poteri conferiti al cav. Benedetto Lorenzi, commissario del Consorzio frutticoltori « Pomes » con sede in Lana (Bolzano), vengono prorogati dal 1° maggio 1942-XX al 31 ottobre 1942-XXI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 22 giugno 1942-XX, si nomina il comm. ing. dott. Augusto Dorrucchi liquidatore della Soc. an. coop. di consumo fra i dipendenti dell'Ente autonomo per l'acquedotto Pugliese, con sede in Bari.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 22 giugno 1942-XX si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Bari in data 12 giugno 1942-XX relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Soc. an. coop. fra gli ortofrutticoltori, con sede in Bari ed alla nomina del sig. dott. Giuseppe Angeloro a commissario della Cooperativa stessa.

(2531)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 30 giugno 1942-XX - N. 120

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,47	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Afr. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

-Rendita 3,50 % (1906)	86,775
Id 3,50 % (1902)	84,25
Id. 3 % lordo	61,80
Id. 5 % (1935)	97,15
Redimib. 3,50 % (1934)	85,375
Id. 5 % (1936)	98,50
Id. 4,75 % (1924)	496,325
Obblig. Venezia 3,50 %	96,55
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,10
Id. 4 % (15-12-43)	98,65
Id. 5 % (1944)	98,95
Id. 5 % (1949)	97,90
Id. 5 % (15-2-50)	97,525
Id. 5 % (15-9-50)	97,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze per versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 170

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 701386, serie 7^a, di L. 83,50, rilasciata il 29 gennaio 1940 dall'Esattoria di Trapani, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Benivegna Michele e Giuseppe fu Gaspare, secondo l'articolo 5 suppl. fabbricati del comune di Trapani, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Benivegna Michele fu Gaspare.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Trapani, l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 171

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza serie 7^a, n. 278737, di L. 70, rilasciata il 12 febbraio 1940 dalla Esattoria di Conselice, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baroni Giovanni di Sante ed altri, secondo l'art. 9 del ruolo fabbricati del comune di Conselice, con delega al Credito Romagnolo, sede di Ravenna, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 172

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza serie 7^a, n. 790165, di L. 16,75, rilasciata il 26 febbraio 1941 dalla Esattoria di Belpasso, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paladino Giuseppe fu Nunzio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Belpasso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Paladino Nunzio di Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 172-bis

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza serie 7^a, n. 790165, di L. 16,75 rilasciata il 26 febbraio 1941 dalla Esattoria di Belpasso, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paladino Giuseppe fu Nunzio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Belpasso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Paladino Nunzio di Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 173

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 42123, serie 4^a, di L. 200, rilasciata il 25 giugno 1937, dalla Esattoria di Pistoia, per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Melani Ugo, Eleonora, Irma e Azelia di Luigi, con l'usufrutto di 1/5 a Luigi, secondo l'art. 1594 del ruolo fabbricati del comune di Pistoia, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Melani Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano

Intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Pistoia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª pubblicazione) Avviso n. 174)

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 26355, serie 6ª, di L. 150, rilasciata il 14 aprile 1940 dalla Esattoria comunale di Subbiano, per pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dolfi Alberto fu Guido, e Cellesi Amerigo, secondo l'articolo 1 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Aguzzi Tullio fu Giacobbe per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª pubblicazione) AVVISO n. 175

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze numero 676896, di L. 1370 e n. 154158, di L. 1366, rilasciate rispettivamente il 30 marzo e il 17 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Voghera, per pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Consorzio agrario cooperativo vogherese » secondo l'art. 383 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Grassi Giuseppe di Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª pubblicazione) Avviso n. 176

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza di serie 8ª, n. 1396, di L. 133,30, rilasciata il 9 ottobre 1939 dall'Esattoria comunale di Serramanna, per pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, dovuta dalla ditta Manios Ortu Luigi di Francesco, secondo l'art. 20 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Manios Ortu Luigi di Francesco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª pubblicazione) Avviso n. 177

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza di serie 8ª, n. 86588, di L. 202, rilasciata il 24 luglio 1940 dall'Esattoria comunale di Antrodoco, per pagamento della prima, seconda o terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743,

dovuta dalla ditta Vallocchia Carmine, Alessandro e Giandomenico fu Bernardino, secondo l'art. 5 del ruolo fabbricati del comune di Castel S. Angelo, con delega a Vallocchia Alessandro fu Bernardino per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Rieti, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2517)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Tufara (Campobasso), Prizzi (Palermo), Abbasanta (Cagliari), Domus de Maria (Cagliari) e San Nicolò Gerrei (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli; della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Palermo e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Giuseppe Toro fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Tufara (Campobasso);

il signor Calcedonio Vajana fu Pasquale, per la Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo);

il signor Salvatore Angelo Deledda fu Damiano, per la Cassa comunale di credito agrario di Abbasanta (Cagliari);

il signor Giovanni Pisano fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Domus de Maria (Cagliari);

il signor Nicolò Casu fu Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2526)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bovino (Foggia), Rotonda (Potenza) e Torricella Sicura (Teramo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Dispone:

1) Il signor Luigi Ricotti fu Saverio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bovino (Foggia).

2) Il signor Vincenzo Di Sanzo fu Alfonso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rotonda (Potenza);

3) Il dott. Francesco Capuani fu Giosofatte è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torricella Sicura (Teramo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2527)

Scioglimento degli organi amministrativi delle Casse comunali di credito agrario di Fossato di Vico (Perugia) e di Loro Piceno (Macerata) e assunzione della gestione del patrimonio delle medesime da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Fossato di Vico, in provincia di Perugia, e di Loro Piceno, in provincia di Macerata, non possono utilmente funzionare;

Dispone:

I Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Fossato di Vico, in provincia di Perugia, e di Loro Piceno, in provincia di Macerata, sono sciolti e la gestione del patrimonio delle Casse stesse è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dei sopra citati Enti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2529)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Varianti ai concorsi a posti di topografo e cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1941-XIX, col quale vennero indetti i concorsi per esami a tre posti di topografo aggiunto in prova e a due posti di cartografo aggiunto in prova, dell'Istituto geografico militare;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Considerato che per i concorsi autorizzati per un numero di posti inferiore a cinque qualora dispari, la frazione di unità va aggiunta ai posti da mettere a concorso, in analogia a quanto disposto dall'art. 4 del decreto del DUCE dell'11 ottobre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

A norma del 2° comma dell'art. 5 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i tre posti di topografo aggiunto in prova e i due posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare, messi a concorso col decreto Ministeriale 13 giugno 1941-XIX, sono ridotti, rispettivamente, a due posti di topografo aggiunto in prova e ad un posto di cartografo aggiunto in prova.

L'altro posto di topografo aggiunto in prova e l'altro di cartografo aggiunto in prova restano accantonati a favore dei chiamati alle armi e di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato Regio decreto e saranno conferiti mediante concorsi riservati da bandire entro i termini stabiliti dal 2° comma dell'anzidetto art. 1.

Art. 2.

A norma dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i vincitori del concorso di cui al primo comma del precedente art. 1 saranno nominati con riserva di anzianità relativa a favore dei vincitori dei concorsi riservati di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

p. IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Ministro per la guerra

SCUERO

(2565)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel concorso a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (decreto Ministeriale del 30 maggio 1942-XX, n. 8122-203), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 143, in data 18 giugno 1942-XX, a pagina 2486, al punto 1° — riguardante l'elevazione dei limiti di età — ultimo rigo, ove è scritto: « della ferita se posteriore alla Marcia su Roma » deve invece leggersi: « della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma ».

(2592)